

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 73

(Disciplina del transito)(2)

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 71 la circolazione e la sosta sono consentite per:

- a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio;
- b) la conduzione del fondo e l'accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso;
- c) l'accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;
- d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone con disabilità.

(6)

2. I Comuni provvedono:

- a) a individuare le strade interdette al transito motorizzato ai sensi dell'articolo 71, comma 2, e a formare, in coerenza, il relativo elenco delle strade interdette al transito motorizzato, inviandolo per l'approvazione alla Regione;
- b) ad apporre la necessaria segnaletica;
- c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga ai mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive e altre attività socialmente utili, nonché ai mezzi strettamente necessari all'esercizio dell'attività faunistica e venatoria;
- d) al rilascio di autorizzazione in deroga per specifici, urgenti e motivati casi non contemplati dal regolamento;
- e) a chiedere, ai fini dell'applicazione della lettera a), il parere vincolante della

Regione per le proprietà regionali e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/93/CEE.

(7)(8)

3. La Regione provvede:

a) a promuovere un accordo tra i Comuni relativamente alle strade che interessano più territori comunali, affinché sia coerente la loro scelta conclusiva in merito alla percorribilità;

b) ad approvare gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), delle strade interdette al transito motorizzato;

c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera c), per tutti i casi disciplinati dal regolamento di cui al medesimo comma 4;

d)

(ABROGATA)

(4)(9)

4. La Regione, sentiti i Comuni, adotta apposito regolamento per disciplinare il transito, individuando in particolare:

a) i casi consentiti di circolazione e sosta diversi da quelli di cui al comma 1;

b) i casi autorizzabili, ivi compreso l'esercizio delle attività faunistica e venatoria;

c) i casi di interesse sovracomunale per i quali le autorizzazioni vengono rilasciate dalla Regione;

d) i criteri per l'individuazione di percorsi da utilizzare per scopi diportistici, previa autorizzazione o pagamento di un pedaggio, nonché le modalità per l'eventuale applicazione.

(3)(5)(10)(11)

5. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 4 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.

Note:

- 1** Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 4, L. R. 7/2008
- 2** Articolo sostituito da art. 27, comma 6, L. R. 16/2008
- 3** Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 1, L. R. 21/2013
- 4** Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 121, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
- 5** Parole sostituite al comma 4 da art. 121, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
- 6** Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
- 7** Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
- 8** Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
- 9** Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
- 10** Parole soppresse al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
- 11** Parole sostituite alla lettera c) del comma 4 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.